

	Repertorio n. 2917	Rogito n. 1793
	VERBALE DI ASSEMBLEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno trenta ottobre duemilaventi	
	30 ottobre 2020	
	in Roma, Via di Baccanello 11/A (undici barra A) nel giardino	
	antistante il fabbricato, alle ore undici e quarantacinque,	
	avanti a me Dott. Lorenzo STRONA Notaio con sede in Roma ed	
	iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,	
	Velletri e Civitavecchia	
	è presente	
	- TRIONFI Francesca, nata a Baselga di Pinè il giorno 29 di-	
	cembre 1951, domiciliata per la carica in Roma, presso la se-	
	de dell'associazione di cui infra, la quale interviene al	
	presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato	
	Direttivo della:	
	- "OIKOS Una casa per vivere ONLUS" , con sede in Roma, Via di	
	Baccanello civico 11/A (undici barra a), codice fiscale	
	97136630585, in forza dei poteri lei spettanti per statuto.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente	
	che mi richiede di redigere il presente verbale dell'assem-	
	blea straordinaria degli associati della predetta associazio-	
	ne, indetta in questo giorno, luogo ed ora per discutere e	
	deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	

	- Modifiche statutarie anche al fine di adeguare lo statuto	
	alla normativa sopravvenuta in tema di Enti del Terzo Settore.	
	Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione u-	
	nanime dei presenti la costituita che, dopo aver constatato e	
	fatto constatare che:	
	- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai	
	sensi di statuto;	
	- del Comitato Direttivo sono presenti i Signori Nardini Pao-	
	lo, Aurelia Catucci, Donatella Villani, Gianluca Ferrari ed	
	essa comparente;	
	- sono presenti tutti i soci in proprio e per delega ad ecce-	
	zione della Signora Alessandra Scalercio, come risulta dal	
	foglio presenze che in copia fotostatica si allega al presen-	
	te atto sub "A" e debitamente firmato, unitamente alle dele-	
	ghe, rimane depositato agli atti dell'associazione;	
	- che è certo dell'identità e della legittimazione dei pre-	
	senti;	
	- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di	
	quanto all'ordine del giorno;	
	- dichiara quindi validamente costituita ed atta a deliberare	
	sull'argomento posto all'ordine del giorno la presente assem-	
	blea.	
	Il Presidente illustra i motivi per i quali sarebbe opportuno	
	procedere alla integrale revisione dello statuto, tra i qua-	
	li rientra l'esigenza di adeguare lo statuto stesso alle di-	

	sposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore; da	
	quindi del nuovo testo di statuto lettura in assemblea agli	
	associati	
	Il Presidente precisa che la vigenza dell'attuale statuto	
	cesserà allo spirare del termine previsto dall'art. 104, se-	
	condo comma del D.Lgs. 117/17 (c.d. Codice del Terzo Setto-	
	re), coincidente con l'abrogazione del D.Lgs. 460/97.	
	A partire dal termine suddetto, l'associazione sarà retta	
	dallo statuto di cui si propone l'approvazione in data	
	odierna.	
	Dopo breve discussione, il Presidente invita l'assemblea ad	
	approvare il seguente testo di delibera di cui da lettura:	
	"L'ASSEMBLEA DELIBERA:	
	1) di approvare il nuovo statuto associativo letto dal presi-	
	dente in assemblea;	
	2) che il nuovo statuto associativo entrerà in vigore allo	
	spirare del termine previsto dall'art. 104, secondo comma del	
	D.Lgs. 117/17 (c.d. Codice del Terzo Settore), coincidente	
	con l'abrogazione del D.Lgs. 460/97;	
	3) di confermare, ove occorrer possa, nelle rispettive cari-	
	che gli attuali componenti degli organi associativi sino alle	
	scadenze stabilite in fase di nomina;	
	4) di delegare il Presidente ad apportare allo statuto ap-	
	provato tutte le eventuali modifiche richieste dalla compe-	
	tente autorità, nonchè a compiere tutte le pratiche necessa-	

	rie, utili od opportune, senza alcuna riserva o limitazione,	
	per ottenere l'iscrizione dell'associazione nell'istituendo	
	Registro Unico del terzo settore, con l'espressa facoltà, ove	
	occorrer possa, di dare atto del verificarsi della condizione	
	di cui all'articolo 104 2° comma D.lgs. 117/17 di cui sopra".	
	Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità, per voto	
	palese, come accertato dal Presidente, approva il predetto	
	testo di delibera.	
	Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro avendo	
	chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea	
	alle ore dodici e cinquantacinque minuti e mi consegna copia	
	del nuovo testo dello statuto sociale, letto agli associati	
	in assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera	
	"B".	
	La comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura	
	degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.	
	Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico	
	dei soci dell'associazione in parti uguali.	
	Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia	
	fiducia e in parte a mano da me Notaio su due fogli per fac-	
	ciate intere quattro oltre la presente ed è stato letto alla	
	comparente che l'approva.	
	Viene sottoscritto alle ore dodici e cinquantasette minuti.	
	Firmato:	
	Francesca Trionfi	

allegato 'A'
al n. 1783

FOGLIO PRESENZE assemblea del 30.10.2020 associazione Oikos
"una casa per vivere".

Consiglio di Amministrazione e soci:

Presidente (Rappresentante Legale) : Francesca Trionfi pre-
sente in persona *Francesca Trionfi*

Vice-Presidente : Paolo Nardini presente *Paolo Nardini*

Consigliere : Aurelia Catucci presente *Aurelia Catucci*

Consigliere : Donatella Villani presente *Donatella Villani*

Consigliere : Gianluca Ferrari presente *Gianluca Ferrari*

Laura Ferrari-Pocoleri presente *Gianluca Ferrari*

Monica Mainella presente PER DELEGA A FRANCESCA TRIONFI *Francesca Trionfi*

Antonia Garrieri presente *Garrieri antonia*

Carlo Staci presente *Staci Carlo*

Francesca Zingaro presente PER DELEGA A FRANCESCA TRIONFI *Francesca Trionfi*

Antonio Chiaravalloti presente *Chiaravalloti antonio*

Sergio De Simone presente PER DELEGA A AURELIA CATUCCI *Aurelia Catucci*

Antonietta Bianchi presente PER DELEGA A AURELIA CATUCCI *Aurelia Catucci*

Alessandra Scalerio ~~non~~ presente

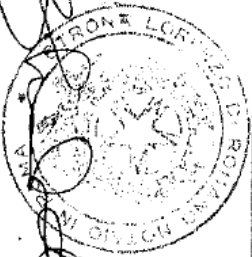
Sante Maltoni presente PER DELEGA A FRANCESCA TRIONFI

Claudia Fava presente

Claudia Fava

Marina Petrini presente

Marina Petrini



Francesca Trionfi

"STATUTO

"Oikos Una Casa per Vivere - ETS"

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Oikos Una Casa Per Vivere - Ente del Terzo Settore", (di seguito Associazione), ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

La Oikos è una Associazione liberamente costituita, apartitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, nella via di Baccanello n. 11/A.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale all'interno del Comune in cui la stessa è ubicata. L'Associazione determina la propria struttura organizzativa ed operativa anche articolata sul territorio dello Stato italiano, nonché degli Stati in cui intende operare.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e finalità politiche, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione ha in particolare lo scopo, nei confronti dei soci e/o di terzi, di dare assistenza ed aiuto ai soggetti autistici e/o con problemi comportamentali, creando opportunità di vita e cooperando alla ricerca scientifica, e di favorire la realizzazione o di realizzare direttamente case-famiglia.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ul-

teriori attività, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, nell'ambito delle finalità di cui sopra, promuove le seguenti attività:

1) realizzare "case-famiglia", in grado di accogliere anche permanentemente soggetti che presentino disturbo dello spettro acustico e/o con problemi comportamentali. Tali strutture consentiranno lo svolgimento di attività educative e di abilitazione idonee a sviluppare nei soggetti stessi la maggiore autonomia possibile. Ai familiari degli assistiti sarà consentita la permanenza nelle strutture, al fine della partecipazione ai programmi abilitativi e anche allo scopo di mantenere i rapporti familiari, continuando a partecipare pienamente alla vita dell'assistito;

2) acquisire risposte scientifiche utili al conseguimento di nuove metodologie abilitative;

3) organizzare - direttamente e/o attraverso proprie sedi locali e/o strutture territoriali e/o attraverso i propri soci/associati/affiliati - la produzione di documentazione scientifica e tecnico-professionale, master, eventi, convegni, corsi, dibattiti nonché in genere tutte le attività dirette e idonee a conseguire le finalità sociali;

4) favorire occasioni di confronto e dialogo con Istituzioni e autorità per l'attuazione dello scopo Istituzionale.

L'associazione, infine, può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ARTICOLO 5

Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento di attività accessorie, dell'opera di volontari previo consenso e delibera del Consiglio Direttivo.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 6

Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i

principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo, distinti nelle seguenti categorie:

- Sono Soci fondatori i familiari di persone affette da disturbo dello spettro autistico e/o con problemi comportamentali. In caso di decesso, sopravvenuta incapacità totale, impedimento grave o perdita della qualità di tutore o legale rappresentante dell'assistito di un socio fondatore, la posizione di socio fondatore è trasmessa direttamente al soggetto assistito, che ne eserciterà i relativi diritti e facoltà per il tramite di coloro che ne hanno la tutela o la patria potestà;

- Sono Soci ordinari tutti coloro che ne condividano le finalità e dichiarino di accettarne senza riserva lo statuto. La loro posizione si trasmette ai soggetti assistiti negli stessi casi previsti per i soci fondatori;

- Sono Soci Sostenitori tutti coloro che scelgono liberamente di versare un apposito contributo annuale indicato dall'assemblea.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Il Consiglio Direttivo, con regolamento approvato dall'Assemblea, potrà determinare ulteriori diritti spettanti agli associati, stabilendone condizioni e limiti.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera

motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito

all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea, entro trenta giorni da tale comunicazione mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 7

Organi

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di controllo.

Tutte le cariche della Associazione sono volontarie e gratuite.

Le cariche sono elettive e durano tre esercizi. Esse vengono rinnovate a seguito delle determinazioni assembleari.

I rispettivi titolari cessano dalla funzione con l'insediamento dei nuovi eletti.

ARTICOLO 8

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono

ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali a norma dell'art. 6.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata dal Presidente, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-

tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,

qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Alle assemblee convocate per modificare lo statuto, per sciogliere l'associazione e/o devolvere il patrimonio debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati; le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10

Consiglio Direttivo

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI o altre modalità simili;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
- Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in ca-

rica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale:

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 11

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente propone, in seno al Consiglio Direttivo, la nomina o la revoca del Vice Presidente. Il Vice Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vice Presidente o a un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni.

Il Presidente inoltre:

- conferisce funzioni e compiti al personale dipendente;
- adotta in via di urgenza le decisioni ordinarie e straordinarie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

ARTICOLO 12

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, su proposta del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione ad eccezione di quelle per l'assunzione delle quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati ed organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza e informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.

ARTICOLO 13

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i componenti del Consiglio stesso e cura tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria della Associazione ed è responsabile delle registrazioni contabili.

Il Tesoriere agisce con firma congiunta del Presidente sia per i pagamenti che per le autorizzazioni alle riscossioni.

Predispose i conti e i bilanci dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo per la redazione dei rendiconti e dei programmi previsionali di competenza del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma congiunta è quella del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni temporanee di Tesoriere con i relativi poteri di firma, sono attribuite, con delibera del Consiglio Direttivo, al Segretario o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)

esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una *tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "*fund raising*", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione va reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ARTICOLO 16

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario

e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali;

in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 17

Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.".

Firmato ai sensi di legge

[illegible]